

D.M. 7 luglio 1989, n. 405.

Regolamento per l'organizzazione del laboratorio di scienze naturali ed umanistiche presso la Scuola superiore internazionale di studi avanzati di Trieste.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 dicembre 1989, n. 297.

---

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E  
TECNOLOGICA

Visto l'art. 26, secondo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546;

Visto l'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102;

Visto l'art. 10, comma 4, della legge 29 gennaio 1986, n. 26;

Visto l'art. 10, comma 5, della medesima legge n. 26, che prevede che con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono dettate le disposizioni attuative;

Visto l'art. 5 della legge 9 maggio 1989, n. 168, che ha istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il laboratorio, istituito presso la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge 29 gennaio 1986, n. 26, è disciplinato secondo quanto previsto dai successivi articoli.

## Art. 2.

1. Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali il laboratorio è organizzato in settori di ricerca. Il laboratorio può altresì svolgere corsi di ricerca e seminari.
2. I settori di ricerca sono determinati dal consiglio della scuola su proposta del direttore. I corsi di ricerca e i seminari sono organizzati secondo modalità determinate dal consiglio di laboratorio.
3. Le indagini da compiere nel laboratorio possono essere anche definite con programmi pluriennali di ricerca articolati per campi di indagine.
4. I risultati dell'attività di ricerca sono annualmente comunicati al direttore della Scuola mediante relazione sul lavoro scientifico svolto, corredata dalla relativa documentazione.

## Art. 3.

1. Sono organi del laboratorio:
  - a) il direttore;
  - b) il consiglio di laboratorio;
  - c) la giunta.

## Art. 4.

1. Il direttore è nominato dal consiglio direttivo della Scuola su proposta del consiglio della Scuola. Qualora trattasi di professore universitario di ruolo non appartenente alla Scuola stessa, il direttore è distaccato con provvedimento del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102.
2. Il direttore dura in carica tre anni accademici e non può essere riconfermato più di due volte consecutivamente.
3. Il direttore è responsabile della gestione amministrativa e contabile del laboratorio e ne coordina l'attività scientifica. Il direttore, sentita la giunta e il consiglio di laboratorio, propone al consiglio della Scuola la chiamata del personale docente e ricercatore di cui all'art. 8.

#### Art. 5.

1. Il consiglio di laboratorio è formato dai professori italiani e stranieri di cui all'art. 8 impegnati per almeno un anno accademico nei vari settori di ricerca per ciascun programma di attività e da un rappresentante del personale non docente assegnato al laboratorio.

#### Art. 6.

1. La giunta, composta dal direttore del laboratorio e dai direttori dei settori di ricerca, collabora con il direttore nella promozione e coordinamento delle attività del laboratorio.

#### Art. 7.

1. I direttori dei settori di ricerca sono nominati dal consiglio direttivo della Scuola su proposta del consiglio della Scuola, tra i professori della Scuola di discipline attinenti al settore di ricerca.
2. Su proposta del direttore, il consiglio direttivo della Scuola, sentito il consiglio della Scuola, può nominare altresì direttori dei settori di ricerca per un periodo non superiore a cinque anni, secondo le modalità fissate dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni, professori delle università che vengono a far parte del consiglio della Scuola con voto consultivo.

#### Art. 8.

1. Il laboratorio, per i propri compiti istituzionali, si avvale dei professori e dei ricercatori della Scuola che intendono partecipare alle attività di ricerca.
2. Per l'attività di studio e di ricerca il laboratorio si avvale altresì, secondo quanto prescritto dall'art. 10, comma 4, della legge 29 gennaio 1986, n. 26, di scienziati stranieri chiamati ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e di docenti e ricercatori stranieri a contratto.
3. Ai professori universitari che chiedano di dedicarsi ad esclusive attività di ricerca presso il laboratorio si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
4. Alla Scuola possono essere assegnati posti di professori e di ricercatori universitari per le esigenze del laboratorio nell'ambito delle rispettive dotazioni organiche complessive fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modifiche e integrazioni.

#### Art. 9.

1. Il laboratorio è dotato di autonomia finanziaria ed amministrativa. Per quanto concerne le modalità di gestione finanziaria ed amministrativa si applicano le disposizioni previste dall'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dal titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371.
2. Al laboratorio sono assegnate specifiche dotazioni finanziarie dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, tramite la Scuola. Tutte le entrate e le spese devono formare oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, essere iscritte in bilancio e risultare in pareggio.
3. Ai fini dell'assegnazione dei fondi per la ricerca il laboratorio beneficia della ripartizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

#### Art. 10.

1. La Scuola può istituire borse di studio per laureati italiani e stranieri, capaci e meritevoli, con fondi iscritti nel proprio bilancio, provenienti da donazioni o convenzioni con enti pubblici e privati, per ricerche nei campi di attività del laboratorio.

#### Art. 11.

1. Per gli adempimenti amministrativi, contabili e tecnici del laboratorio, vengono assegnati alla Scuola, nell'ambito delle dotazioni organiche complessive fissate dalla legge 29 gennaio 1986, n. 23, un posto di funzionario amministrativo, un posto di assistente contabile, tre posti di assistente tecnico e due posti di bidello.

#### Art. 12.

1. In prima applicazione e fino alla costituzione del consiglio di laboratorio, le funzioni allo stesso attribuite sono espletate dal consiglio della Scuola.
2. Alle strutture della Scuola è aggiunto, con apposita modifica statutaria, il laboratorio.
3. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.